



COMUNE DI PALERMO
AVVOCATURA COMUNALE

- 1 LUG 2015

de ee. lib. - Jante
Arch. PIMMOLO
sel'ing per
Palermo, 26/06/15
21/06/15
A.G.A. 15

Indicare nella risposta il seguente numero di classifica: 23-05-100/10/02)

Prot. n. 518895

Foglio di trasmissione in sede a:

PIANIFICAZIONE

- 1. Area della Riqualificazione del Territorio
- 2. Avv. Impinna
- LORO SEDI

R.G.	ALLEGATI: n.....	COMUNICAZIONI
	DESCRIZIONE	
	<p>data di notifica: 18.06.15 n. 496599</p> <p>natura: Ricorso ex art. 112 c.p.c.</p> <p>autorità: C.G.A.</p> <p>parti: Terranova Chiara n.q. amm/ce di sostegno di Lo Iacono Itala + 4 c/Comune</p> <p>oggetto: per ordinare al Comune e all'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente di dare esecuzione alla sentenza n. 583/12 resa dal C.G.A. in data 09.07.12.</p>	<p>1 per il ricorso infra indicato</p> <p>2 per la difesa</p>

COMUNE DI PALERMO Area della Pianificazione del Territorio
29 GIU 2015
ENTRATAN. <u>518895</u>

Si prega rimettere, con urgenza, un circostanziato rapporto, corredato dal provvedimento impugnato e dai relativi documenti ed atti, affinché possa tempestivamente provvedersi alla difesa dell'Amm.ne. Si fa presente che, per inderogabili esigenze di difesa, le carte suddette dovranno pervenire in duplice copia, delle quali una con attestazione di conformità. Poiché vi è domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, quanto richiesto deve pervenire immediatamente.

amb. Santa
03/07/2015

AVV. ANNA MARIA IMPINNA
[Signature]

19 GIU. 2015

Serie
Prot. N.

3671A

ON: CONSIGLIO DI GIUSTIZIA PER LA REGIONE SICILIANA

Ricorso ex art. 112 C.P.A.

di Chiara TERRANOVA nata a Palermo, il 12 dicembre 1963 (C F. TRRCHR63T52G273M), nella qualità di amministratrice di sostegno di ITALA LO IACONO nata a Palermo l'8.02.1926 (LJCTLI26B48G273E), GABRIELLA DI MICHELE nata a Palermo il 20.02.1934 (DMGGRL34B60G273O), VIRGINIA LOJACONO nata a Palermo il 28.12.1963 (LJCVGN63T68G273T), CLAUDIA LOJACONO nata a Palermo il 22.05.1960 (LJCCLD60E62G273J) FRANCESCA LOJACONO nata a Palermo il 16.01.1956 (LJCFNC56A56G273G), tutte elettivamente domiciliate in Palermo, via Rodi 1, presso l'avv. prof. Guido Corso che le rappresenta e difende per mandato in calce del presente atto

contro

- l'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, in persona dell'Assessore p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Alcide De Gasperi 81, Palermo;
- il COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, Piazza Pretoria

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 583/12 del 9 luglio 2012.

FATTO E DIRITTO

1) Il 16 giugno 1997 i Sigg.ri Itala Lo Jacono ed Enrico Lo Jacono, proprietari di un appezzamento in Palermo, località Luparello di Baida (F. 47/E part.lle 236, 239, 2141, 5006, 5003, 5005, 378, 531, 535, 887, 1307, 1308, 2616, 4653, 534, 537, 917, 2140) esteso 60.000 mq. circa presentarono una

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo	Diritti	NORMALE	17/06/15
	2.58		
	1.07		
	6.07	008801/A03	018
	0.00	TERRANOVA CORSO GUIDO	
	0.61	COMUNE DI PALERMO	
	9.26		

osservazione (n. 337) alla variante generale al P.R.G. di Palermo, adottata con delibera 13 marzo 1997.

La variante destinava il terreno, per circa 32.000 mq. a verde storico, per circa 20.000 mq. a zona agricola e per la parte residua (8000 mq.), già edificata a villette, a zona B1.

Con l'osservazione i proprietari segnalavano che per una parte del terreno destinato a verde storico essi avevano presentato il 29 dicembre 1995 un piano di lottizzazione che prevedeva una cubatura complessiva di mc. 19.981,25, inferiore largamente a quella (mc. 27.670,71) consentita dal P.R.G. allora vigente, che, a seguito dell'adeguamento al D.M. 1444/68, destinava il terreno interessato dalla lottizzazione a zona C.

Segnalavano pure che nella seduta del 16 dicembre 1996 la Commissione urbanistica aveva espresso parere favorevole (dopo che il piano era stato adeguato alle prescrizioni impartite dalla Commissione nella precedente seduta del 13 settembre 1995); e che pareri favorevoli all'approvazione erano stati espressi, per la parte di loro competenza, dall'USL 6 di Palermo (4 febbraio 1997) e dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo (24 febbraio 1997).

Lamentando il fatto che il C.C. avesse ignorato il precedente e non avesse tenuto conto anche dello stadio al quale era pervenuto il procedimento di autorizzazione a lottizzare, gli oppositori chiedevano che il piano di lottizzazione fosse recepito nella variante e fossero di conseguenza modificate le destinazioni (verde storico e, in piccola parte a zona B1 e B4) previste dalla delibera n. 45/1997. Chiedevano pure che i restanti terreni, classificati come zona E1, venissero riclassificati come zona B1; e che comunque l'intera area venisse esclusa dal perimetro del "parco urbano".

L'osservazione, al pari di altre centinaia, veniva considerata "superata" dalle "considerazioni" espresse nel voto del Consiglio regionale dell'Urbanistica

n. 564 del 7 marzo 2002. Sicché il decreto di approvazione del P.R.G. (D. Dir. Ass. T.A. n. 124 del 13 marzo 2002), che riproduce integralmente il voto, ha confermato le destinazioni urbanistiche contestate dai proprietari.

2) Contro il decreto è stato proposto ricorso al TAR Sicilia che lo ha respinto con sentenza n. 14294/2010.

Contro la sentenza gli odierni ricorrenti (era nel frattempo deceduto Enrico Lo Jacono) hanno proposto appello davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa.

Con sentenza n. 583/12 del 9 luglio 2012 l'appello è stato accolto.

Ha ritenuto il Consiglio che il Comune e l'Assessorato regionale fossero incorsi in un evidente vizio di istruttoria. Dichiarando *“superata”* l'osservazione (come se, *“sia pure in altra e più indiretta via”*, fosse stato *“egualmente realizzato un assetto non dissimile da quello prefigurato o auspicato dagli autori dell'osservazione”*) il Comune, a giudizio del Consiglio, non ha né accolto né respinto (almeno formalmente) l'osservazione: giustificando così *“l'ipotesi che i suoi contenuti non siano stati compresi o, comunque, non siano stati tenuti in alcuna considerazione”* (neppure negativa).

Ipotesi quest'ultima (omesso esame dell'osservazione) confermata dal fatto che nella stessa zona la variante faceva riferimento ad *“attrezzature universitarie esistenti”*, mentre nessuna attrezzatura universitaria lì esiste.

3) A seguito della notifica della sentenza alle due amministrazioni interessate il dirigente del Servizio 2/DRU dell'ARTA, con nota 28 settembre 2012 prot. 19846, ha invitato il Comune a dare esecuzione alla sentenza stessa.

Nel novembre 2014 (nota 26 novembre 2014 prot. P59529) l'Ufficio pianificazione urbana e territoriale del Comune di Palermo ha comunicato alla sola Sig.ra Itala Lo Jacono l'*“avvio del procedimento”* finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità relativa alla variante al P.R.G. redatta in attuazione della

sentenza del C.G.A. n. 583/2012 e del connesso "Piano esecutivo delle zone Ca, V2 e V3".

L'Ufficio fa riferimento ad una proposta di atto deliberativo del C.C. che prevedrebbe una riclassificazione dell'intera area con destinazioni V3 (spazi pubblici a verde, mq. 33'610), V2 (campi sportivi, mq. 7923), strada (mq. 1520), parcheggio (mq. 1520), B1 e B4b (la parte già edificata, mq. 8703 e 601) e C (mq. 14030).

Tutta l'area dovrebbe essere perimetrata come "isolato" e "comparto edificatorio" (artt. 10 e 11 L.r. n. 71/78).

È previsto anche un piano esecutivo da realizzarsi da parte di un Consorzio fra i proprietari, costituito sulla base di una convenzione predisposta dall'amministrazione. È prevista, infine, la delimitazione dell'intera area come "area di trasformazione urbana" (art. 120 d.lgs.vo n. 267/2000) così che, in caso di inerzia dei proprietari, possa essere attivato un intervento sostitutivo per mezzo di una Società di Trasformazione Urbana, da istituire con successivo atto deliberativo, previa in questo caso espropriazione di tutte le aree interessate.

Nella comunicazione di avvio del procedimento (espropriativo), anche se viene richiamata la sentenza del C.G.A. n. 583/2012, non viene fatto il minimo cenno all'obbligo che la sentenza pone prima di tutto a carico del Comune: l'obbligo di esaminare o prendere posizione sull'osservazione n. 337 a suo tempo presentata dai sigg.ri Lo Jacono e sostanzialmente ignorata dal Comune. In luogo di questo l'Ufficio prospetta una elaboratissima operazione di pianificazione urbanistica fatta di espropriazioni, consorzi fra proprietari, comparti edificatori, società di trasformazione urbana, interventi sostitutivi etc. etc.: operazione che, a prescindere dai contenuti, rinvierebbe alle calende greche l'esecuzione del giudicato.

4) Il procedimento avviato dal 26 novembre 2014 non è andato oltre il punto di partenza, sebbene siano decorsi sei mesi.

Quando la dott. Chiara Terranova, figlia della Sig.ra Itala Lo Jacono, ha fatto richiesta di accesso agli atti, si è vista indicare una copiosissima documentazione, fra la quale manca comunque la “*proposta di deliberazione*” che nella nota del 26 novembre 2014 si diceva essere già stata “predisposta” ossia la delibera di (asserita) esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 583/2012 (v. nota dell’ufficio pianificazione Urbana e territoriale del 10.02.2015 prot. n. 112110).

Uno dei documenti presenti (Piano esecutivo delle zone Ca, V2 e V3) prevede, fra l’altro, la cessione a titolo gratuito non solo delle aree per le opere di urbanizzazione interne al terreno che dovrebbe formare oggetto della lottizzazione, ma anche delle sedi stradali e del parcheggio (esterno), nonché la gestione dei servizi “*per un periodo di venti anni*” (sempre a titolo gratuito, pag. 19). L’obiettivo “*per la realizzazione dei servizi pubblici a costo zero*” (pag. 18) viene perseguito sulla base delle “*direttive generali per la formazione del nuovo P.R.G.*” contenute nella delibera del Consiglio comunale n. 206/2013 (sebbene questa per essere successiva alla notifica della sentenza, non possa essere presa in considerazione). Da qui l’esigenza manifestata che i proprietari dell’area qualificata come zona Ca “si facciano carico degli oneri connessi alla realizzazione di tutte le opere, comprese quelle dei servizi pubblici, previste dalla variante” (pag. 19).

5) Nel prendere visione dei documenti indicati nella citata nota del 10.02.2015 il tecnico incaricato dalla dott. Chiara Terranova ha avuto modo di constatare:

- che nessuno degli elaborati di progetto è firmato da un ingegnere o architetto progettista, come richiede la normativa (R.D. n. 2537/1925; R.D. n. 1174/1936; Circ. LL.PP. 7.07.1954 n. 2495);
- che mancano i progetti di massima delle opere di urbanizzazione;

che pertanto è impossibile predisporre la *“stima sommaria del costo di attuazione”*;

che, pur essendo prevista una espropriazione, non è previsto alcun indennizzo, sul presupposto che il costo dell'operazione verrà addebitato ai proprietari *“convenzionati”*;

che l'inclusione nel progetto di altri proprietari (con i quali poi stipulare la convenzione) rende del tutto aleatoria la realizzazione del progetto e aleatori comunque i tempi.

6) In conclusione siamo ben lontani, a distanza di quasi tre anni dalla sentenza, dalla sua esecuzione. E soprattutto siamo ben lontani dall'attività che il giudicato richiede all'amministrazione: ossia quell'attività istruttoria che il Comune ha del tutto omesso in relazione all'osservazione n. 337/1997 e a suo tempo presentata dai sigg.ri Lo Jacono, e che ora deve essere posta in essere *“limitatamente alle sole particelle indicate nella superiore narrativa in fatto”* (così la sentenza n. 583/12, pag. 7).

Le particelle sono quelle di proprietà dei ricorrenti e coprono un'area che, in ragione del parziale annullamento del P.R.G., è allo stato sguarnita di regolamentazione urbanistica. In proposito il T.A.R. Sicilia ha di recente ricordato che, in caso di decadenza di vincolo finalizzato all'espropriazione e di conseguente vuoto di disciplina del lotto (zona bianca), il Comune è tenuto ad adottare l'atto di pianificazione urbanistica *“dell'area di proprietà dei ricorrenti”* in funzione dello *“specifico ed effettivo completamento del PRG”*, mediante l'adozione di una variante (T.A.R. Sicilia II, n. 922/2013)

Se poi le prescrizioni impartite alle due amministrazioni resistenti dalla sentenza non fossero giudicate del tutto chiare da queste ultime, sarebbe utile che il Consiglio oggi adito fornisse chiarimenti sulle modalità di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 u.co. C.P.A.

Tutto ciò premesso si chiede che

**VOGLIA L'ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**


in accoglimento del ricorso,

- ordinare al Comune di Palermo e all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente in persona dei legali rappresentanti, di dare esecuzione alla sentenza n. 583/12 resa fra le parti dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, prescrivendo le relative modalità, ai sensi dell'art. 114 co. 3 lett. a);
- nominare sin d'ora, in caso di inerzia protratta oltre il termine assegnando, un commissario ad acta;
- determinare la somma di denaro dovuta dalle due amministrazioni ai sensi dell'art. 114 co. 3 lett. 3).

Col favore delle spese di giudizio.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile. Il contributo unificato sarà versato, ai sensi dell'art. 13 co. 6 bis del d.P.R. n. 115/2000, nella misura di € 300,00.


Palermo, 20 maggio 2015


avv. prof. Guido Corso


Nominiamo a rappresentarci e difenderci presente giudizio in ogni fase e grado l'avv. prof. Guido Corso ed eleggiamo domicilio presso il suo studio in Palermo, via Rodi 1.

Presa visione della informativa ex art. 13 d.lgvo n. 196/2003, prestiamo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito col presente mandato.


CHIARA TERRANOVA N.Q.




GABRIELLA DI MICHELE



VIRGINIA LO IACONO



CLAUDIA LO IACONO



FRANCESCA LO IACONO

Francesca Lojaco

Vere le firme

Avv. Guido Corso

avv. *Guido Corso*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Guido Corso, nella qualità sopra spiegata, io sottoscritto A.U.G. addetto all'Ufficio unico notifiche della Corte d'Appello di Palermo ho notificato il suesteso ricorso con mandato in calce, affinché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge, a:

1) **COMUNE DI PALERMO** in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica presso il Palazzo comunale in Palermo, Piazza Pretoria, mediante consegna di copia conforme all'originale

A mani dell'impiegato *Abbate*
ivi addetto alla ricezione degli atti come dice

Palermo 18 GIU. 2015

Uff. Giud.
Francesco Siracusa

2) **ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE**, in persona dell'Assessore p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo, via Alcide De Gasperi 81, mediante consegna di copia conforme all'originale

DIRITTI RILASCIO
COPIE ASSOLTI

Avv. Prof. Guido Corso
Avv. Ignazio Scardina
Via Rodi, 1 - 90138 Palermo
tel. 091 585266 fax 091 6122120

ALL. 15
00719

Avv.
Pian. Terrul

7/19/2015 REG.RIC.
Pubblicato il 23/05/2017



COMUNE DI PALERMO
ARCHIVIO SEGR. GENERALE

12 LUG. 2017 51

Prot. N. 870338 Data



N00239 2017 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2015 REG.RIC.

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo

Ente	2.58	NORMALE	11/07/17
Tras.	2.18		
Posti	0.00	007771/A06	018
Parti	0.22	TERRANOVA CORSO GUIDO	
		COMUNE DI PALERMO	
	4.98		

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 719 del 2015, proposto da:

Chiara Terranova nella qualità di amministratrice di sostegno di Itala Lo Iacono, Gabriella di Michele, Virginia Lojacono, Claudia Lojacono, Francesca Lojacono, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Guido Corso, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Rodi N.1;

contro

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi N. 81;

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Impinna, domiciliata in Palermo, piazza Marina N. 39;

per l'esecuzione

della sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 00583/2012, resa tra le parti, concernente approvazione p.r.g. con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e del Comune di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati I. Scardina su delega di G. Corso, A. M. Impinna e l'avvocato dello Stato Amorizzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente agisce per l'esecuzione della sentenza di questo Consiglio n. 583 del 9.7.12, passata in giudicato, con la quale è stato ritenuto che il Comune e l'Assessorato regionale resistenti fossero incorsi in un evidente vizio di istruttoria, in quanto non avrebbero né compreso e comunque non tenuto in alcuna considerazione l'osservazione avanzata dalla ricorrente alla variante al PRG, con la quale chiedeva che il piano di lottizzazione dei suoi terreni fosse recepito nella variante e fossero, di conseguenza, modificate le destinazioni previste dalla deliberazione consiliare n. 45/97, come pure che i restanti terreni, classificati come zona E1, venissero riclassificati come zona B1 e che, comunque, l'intera area di sua proprietà venisse esclusa dal perimetro di parco urbano.

Lamenta la ricorrente che, malgrado il Comune nelle sue comunicazioni di avvio del procedimento abbia richiamato la sentenza del CGA 583/12, non solo ha omesso di fare riferimento all'obbligo che la sentenza gli poneva di esaminare o prendere posizione sull'osservazione n. 337/97 presentata dagli interessati, ma tale osservazione non sarebbe stata mai esaminata.

I documenti rilasciati dall'amministrazione alla dott.ssa Chiara Terranova, figlia della sig.ra Itala Lo Iacono, originaria ricorrente, confermano che, malgrado le





19/2015 REG.RIC.

dichiarazioni dell'amministrazione, nessuna attività che il giudicato richiedeva all'amministrazione, ossia quella di carattere istruttorio da svolgere in relazione all'osservazione 337/97, è stata mai posta in essere.

Conclusivamente la ricorrente chiede che sia ordinato al Comune di Palermo e all'Assessorato regionale T.A., di dare esecuzione alla sentenza 583/12, resa tra le parti, e la nomina eventuale di un commissario ad acta. Chiede ancora che venga stabilita la somma di denaro dovuta ai sensi dell'art. 114, comma 3, lett. e).

In data 21.4.2017 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria contestando le tesi difensive prospettate dal Comune con la memoria depositata il 27.12.2016.

All'udienza del 11.5.2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

È bene ricordare che questo Consiglio con la sentenza 583/2012, della quale si lamenta la mancata esecuzione, ha affermato che "è dato dubitare che l'intervento pianificatorio (posto in essere dall'amministrazione comunale), pur nella sua amplissima discrezionalità, abbia effettivamente considerato, prima di provvedere alla zonizzazione, almeno una delle osservazioni presentate (dalla ricorrente: in particolare trattasi della n. 337 del 19.6.97) con riferimento ai terreni per cui è causa".

E più avanti si legge nella stessa sentenza che "una volta che un'osservazione sia stata presentata, l'amministrazione ha il preciso obbligo di prenderla in esame...e dunque di accoglierla o respingerla; ma appunto senza poterne del tutto prescindere... Ebbene, l'osservazione sopra citata non risulta essere stata né accolta né respinta. Essa è stata invece dichiarata superata con una dizione che, da un lato, risulta equivoca e che, d'altra parte, si potrebbe considerare conseguente solo con un esito dell'istruttoria che, sia pure per altra e indiretta via, abbia egualmente realizzato un assetto non dissimile da quello prefigurato...dall'osservazione stessa

”.

Sulla base dei ricordati passaggi motivazionali, il Consiglio ha concluso nel senso che “ciò implica sussistenza ...della denunciata carenza istruttoria che inficia in parte qua la legittimità del PRG”.

Il giudicato, quindi, di cui si chiede il rispetto, se da un lato ha dichiarato carente l'istruttoria svolta dal Comune, dall'altro ha posto chiaramente a carico dell'amministrazione “in sede di riesercizio della potestà pianificatoria sulle ricordate porzioni di terreno” di valutare i profili su indicati ovvero sia i profili che risultano dalla più volte ricordata osservazione n. 337 del 19.6.97, del tutto trascurata dall'amministrazione comunale.

Dagli atti di causa e dalla stessa memoria difensiva, depositata dal Comune, non risulta mai che l'amministrazione abbia preso in esame l'osservazione più volte ricordata procedendo a varie “operazioni” (avviate il 26.11.2014), che tenderebbero a una riclassificazione dell'intera area che dovrebbe essere perimetrata come isolato e comparto edificatorio, come bene ha documentato la ricorrente alle pagg. 3 e 5 del suo ricorso, ma senza che sia stato mai adottato un preciso atto deliberativo, dal quale emerga che, nell'intento di rinnovare le scelte urbanistiche della zona, si sia tenuto conto o si intenda tenere conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente. Ciò induce il Consiglio a ritenere fondato il ricorso e a ribadire, quindi, il preciso dovere dell'amministrazione comunale di dare esecuzione alla sentenza 583/12 e di tenere quindi conto (nel senso di valutarla) dell'osservazione n. 337/97 presentata in merito alla scelte urbanistiche comunali, che si riflettono sul regime giuridico dei terreni di parte ricorrente.

Respinge invece la domanda di applicazione dell'art. 114, comma 3, lett. e), c.p.a., non ritenendo che sussistano al momento i presupposti necessari.

Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, ribadisce il

ANN. A. P. E. M.



preciso dovere dell'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza 583/12, così come precisato in motivazione, nel termine di giorni 90 decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.



Nel caso di perdurante inadempienza nomina sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con possibilità di sub delega, conferendogli ogni più ampio potere ai fini dell'esecuzione del più volte richiamato giudicato.

Respinge la richiesta di stabilire una somma di denaro dovuta ai sensi dell'art. 114 comma 3, lett. e), c.p.a.

Pone le spese del grado a carico dell'amministrazione comunale nella misura di Euro 3.000,00, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

- Claudio Zucchelli, Presidente
- Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
- Nicola Gaviano, Consigliere
- Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore
- Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Barone

IL PRESIDENTE
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'


Il sottoscritto Iarda Vito, funzionario del C.G.A., attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la sentenza riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.


La presente copia si compone di complessivi n. 3 fogli, per complessive 6 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Palermo, li 23 GIU. 2017

Vito Iarda



REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA
IN SEDE GIURISDIZIONALE

 SI SPEDISCE in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula: "Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". A richiesta dell'avv. Guido Corso e a favore di Chiara Terranova n.q. di amm.re di sostegno di Itala Lo Iacono ed altri.

Palermo, 23 GIU. 2017

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

f.to (dott.ssa Valia Maria Barbarotto)

Copia conforme per notifica che si rilascia a richiesta dell'avv. Guido Corso e a favore di Chiara Terranova n.q. di amm.re di sostegno di Itala Lo Iacono ed altri.

Palermo, 23 GIU. 2017

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

(dott.ssa Valia Maria Barbarotto)



THE
LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF
TORONTO
130 St. George Street
Toronto, Ontario
M5S 1A5
Canada

2

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv.to prof. Guido Corso, nella qualità sopra spiegata, io sottoscritto A.U.G. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato la suesposta sentenza n. 239/2017 del il 23 maggio 2017 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in s.g., munita di formula esecutiva, affinché ne abbia scienza e per ogni effetto di legge, al **COMUNE DI PALERMO** in persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la casa comunale, in Palermo Piazza Pretoria, consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegato Bono Salvatore H
mi addetto, tale qualificatosi, che ne cura
la consegna

11 LUG 2017

Corte di Appello - Palermo
Uff. Unico Notifiche
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Gennaro Nasti

APPELLATO
PALERMO